

PESCA RICREATIVA/SPORTIVA**COMUNICAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO**

(art. 10 e 11 Reg. CE 1559/2007)

Nome dell'unità:

Numero e Ufficio d'iscrizione:

Nominativo del Comandante dell'unità da diporto:

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data alle ore all'Autorità Marittima

di

Porto di sbarco

Specificare se le catture sono avvenute nel corso della pesca ricreativa o sportiva

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg. e Tons.)	Numero di esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1 (uno)		

Data

Firma del Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare.

A cura dei comandanti delle unità da diporto che effettuano catture di tonno rosso, i dati relativi alle catture, siano esse provenienti dalla pesca ricreativa che sportiva, dovranno essere comunicati all'Autorità Marittima del porto designato in cui avviene lo sbarco, utilizzando i dati richiamati nel presente allegato, secondo le modalità di seguito indicate:

- comunicazione del proprio orario di previsto arrivo in porto, con congruo anticipo alla locale Autorità Marittima, mediante contatti via VHF-FM sui canali 16 (156,800 Mkhz - primo contatto) e canale 12 (156,600 Mhz - canale di lavoro) ovvero, telefonicamente ai seguenti numeri di utenza telefonica:

0721/400016 (per il porto designato di Pesaro)

0721/801329 (per il porto designato di Fano)

Entro cinque giorni dallo sbarco del tonno rosso, il presente allegato D) dovrà essere consegnato, alla medesima Autorità Marittima.

I comandanti delle unità di cui sopra, una volta ormeggiati in porto, non potranno iniziare le operazioni di peschiera e sorto del prodotto pescato, sino a quando non sia presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima.

L'assistenza per eventuali contingenti, non potrà essere assicurata in presenza di banchina di un incaricato della locale Autorità Marittima, la cui presenza potrà essere eseguita solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.